TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA

Sezione civile e fallimentare

DECRETO EX ART. 12 BIS L. 3/2012

Il Giudice,

visto il piano presentato nell'interesse di FABRIZIO CIRCIO (C.F. CRCFRZ68R06L219T); esaminata la documentazione allegata;

ritenuto che:

- il Tribunale adito sia competente ex artt. 9 e 12 bis 1. 3/2012;
- sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso alla procedura in esame, atteso che il ricorrente, persona fisica che ha assunto obbligazioni per esigenze personali e/o familiari, versa in una situazione di sovraindebitamento, resa evidente dalla circostanza che il patrimonio prontamente liquidabile per far fronte all'esposizione debitoria dedotta, così come attestato nella relazione in atti, è palesemente insufficiente;
- non sussistano le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 l. 3/2012;
- il piano e l'allegata relazione presentino i contenuti richiesti dagli artt. 8 e 9 l. 3/2012;

valutata la completezza della documentazione prodotta, come da attestazione del professionista nominato, nonché l'insussistenza di atti di frode (non si evince dagli atti di causa l'esecuzione di pagamenti indebiti o il compimento di atti di straordinaria amministrazione che abbiano comportato la sottrazione di risorse al concorso);

considerato che:

- a seguito della riforma della l. 3/2012, attuata con d.l. 137/2020, conv. in L. 176/2020, condizione per l'ammissione del consumatore alla procedura di sovraindebitamento in esame è l'assenza di 'colpa grave, malafede o frode' nella determinazione del sovraindebitamento, così circoscrivendo le ipotesi di esclusione del beneficio ai casi in cui la condotta del consumatore palesa, se non stati soggettivi intenzionali, quantomeno prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media;
- sussiste senza pretese di esaustività sulle plurime casistiche che possono palesarsi colpa grave qualora il debitore assuma nuove obbligazioni, tali da determinare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione debitoria o aggravare lo stato di sovraindebitamento già esistente, per procurare a terzi ingiustificati vantaggi o conservare condizioni di vita non proporzionate alle risorse disponibili (es. finanziamenti contratti per l'acquisto di beni voluttuari); assume dunque centralità nell'analisi di detta condizione subiettiva la finalizzazione delle risorse acquisite mediante finanziamento;
- nella specie la narrazione del ricorrente, avvalorata dalla conforme attestazione, individua quali principali cause del sovraindebitamento i finanziamenti contratti per far fronte ad esigenze mediche e familiari impreviste; la decisione di far ricorso al credito non può ritenersi, alla luce delle considerazioni svolte, connotata da colpa grave;

rilevato, inoltre, che nessun creditore ha formulato contestazioni;

osservato, infine, che l'estensione temporale del piano è contenuta, la percentuale di soddisfazione dei creditori proposta è rispettosa dell'ordine delle cause legittime di prelazione, non è irrisoria ed è compatibile con le disponibilità attuali del ricorrente (in particolare il ricorrente allega quanto segue: "il TFR maturato dal sig. Circio è pari ad Euro 53.659,50 lordi di cui concedibili a titolo di anticipazione Euro 36.080,00 lordi (ovvero circa Euro 28.400,00 al netto delle ritenute IRPEF) e pertanto in linea con quanto indicato nel piano depositato (ovvero Euro 28.00,00). La predetta somma ad oggi risulta essere vincolata a garanzia di una cessione del quinto con Pitagora S.p.a e di un prestito delega con Compass S.p.a (ex Futuro S.p.a) gravanti sulla retribuzione mensile ma, grazie al decreto di omologa della presente procedura, potrà essere svincolata e quindi liquidata, in modo tale da poter soddisfare i creditori indicati nel piano del consumatore depositato - e dunque anche Pitagora S.p.a. e Compass S.p.a (ex Futuro S.p.a) - nella misura in esso prospettata, senza alcun pregiudizio dei creditori stessi. La dichiarazione di GTT S.p.a. è pertanto positiva", documentando la circostanza sub all. 15);

osservato, in tale contesto, che il vincolo asseritamente presente sugli importi TFR passibili di anticipazione cessa di esistere nel momento stesso in cui si dispone l'omologa del piano, posto che, prevalendo la logica della concorsualità, tutti i creditori che soggiacciono alle previsioni del piano, ivi compresi Pitagora S.p.a. e Compass S.p.a., verranno soddisfatti nelle percentuali e secondo i tempi di cui al piano omologato, senza poter beneficiare di garanzie ulteriori rispetto a quelle previste in questa sede;

ritenuto, dunque, di condividere sul piano prospettico la valutazione di fattibilità compiuta dal professionista nominato;

ritenuto, in forza di quanto dedotto, che sussistano i presupposti per l'omologazione del piano del consumatore, così come proposto;

P.Q.M.

Visti gli artt. 12 bis e 12 ter 1. 3/2012,

- omologa il piano del consumatore proposto nell'interesse di CIRCIO FABRIZIO nei termini e con le modalità indicate;
- avverte che dalla data del presente decreto di omologazione:
- i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore, né possono acquisire diritti di prelazione sullo stesso;
- i creditori per causa o titolo posteriore, parimenti, non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- dispone che il presente decreto sia comunicato a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicato sul sito del Tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione.

Si comunichi al ricorrente ed al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Così deciso in Ivrea, il 14/12/2021

Il Giudice

(dott.ssa Paola Cavarero)